

## **STATUTO**

### **EVITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: LOCOROTONDO BA PIAZZA DON F.  
CONVERTINI 20

Numero REA: BA - 553860

Codice fiscale: 02718670736

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

## **Indice**

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 23-06-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|



Alessandro Armenio  
NOTAIO

**Allegato "A" all'atto Repertorio n. 16.255 Raccolta n. 8.557**

**Statuto**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1 (Costituzione e denominazione)**

E' costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991, con sede nel Comune di Locorotondo, una società cooperativa sociale denominata "EVITA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla "EVITA - SOC. COOP. SOC. ETS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile e dalle Leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2519 del Codice Civile.

L'organo amministrativo potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, in Italia e all'estero.

**Art. 2 (Durata)**

La Cooperativa ha durata illimitata. Può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

**TITOLO II - SCOPO - OGGETTO**

**Art. 3 (Scopo mutualistico)**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

In particolare lo scopo sociale sarà attuato mediante le attività di cui al successivo Articolo 4.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa può aderire ad organismi di secondo grado su determinazione dell'organo amministrativo.

**Art. 4 (Oggetto sociale)**

Lo scopo sociale di cui al precedente Articolo 3 sarà attuato mediante le seguenti attività:

- gestione di asili nido e scuole materne, centri ludici per la prima infanzia;
- organizzazione di feste ed eventi con fine ludico, ricreativo e sociale;
- gestione di servizi di assistenza domiciliare per bambini, minori, diversamente abili o anziani;
- gestione di case di riposo, di centri aperti polivalenti per minori, anziani o disabili, di centri diurni o residenziali;
- gestione di strutture di accoglienza e di recupero, di case famiglia per minori, ragazze o adulti, anche immigrati;
- gestione di corsi di formazione professionale per soci, finalizzati all'inserimento lavorativo;
- promozione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione relative alla difesa dei diritti, all'educazione interculturale e non violenta;
- informazione, promozione e organizzazione di seminari, incontri, dibattiti, conferenze, concorsi, manifestazioni in genere, nell'ambito dell'attività che costituisce oggetto della società, anche in collegamento o con il contributo di Enti Pubblici e Privati, al fine di incentivare la diffusione tra i soci e i terzi delle più ampie conoscenze;

- ricerca, sensibilizzazione e promozione di tematiche e/o aspetti concernenti l'area dell'oggetto sociale, anche mediante attività di produzione, pubblicazione e diffusione editoriale e multimediale di materiale formativo e informativo, libri, riviste e opuscoli.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente, anche in Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o da organismi Pubblici o Privati interessati allo svolgimento della cooperazione.

Destinatari dei servizi svolti dalla Cooperativa sono tutti i soggetti interessati dalle attività che costituiscono l'oggetto della società, in armonia con le previsioni della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della Legge Regione Puglia 10 luglio 2006 n. 19 e sue modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento, ma non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla Legge e dai regolamenti.

### **TITOLO III - SOCI**

#### **Art. 5 (Soci ordinari)**

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che prestano attività di lavori remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla Legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della Legge 3 aprile 2001 n. 142.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed, in particolare, coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari, che presentano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

In nessun caso possono essere soci, coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

**Art. 6 (Domanda di ammissione)**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione di nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita, recapito telefonico;
- b) l'indicazione del titolo di studio, della qualifica con cui intende essere iscritto e di eventuali esperienze professionali;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere né inferiore, né superiore ai limiti di Legge.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza di requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare l'eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo agli interessati, i quali, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, possono chiedere il riesame dell'istanza all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

**Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)**

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa, nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla Legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo statuto, i soci sono obbligati, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo, a:

- a) versare:
  - il capitale sottoscritto;
  - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso, delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
  - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Cooperativa;

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. spedita dalla Cooperativa.

**Art. 8 (Perdita della qualità di socio - vincoli sulle quote e loro alienazione)**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa, senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

**Art. 9 (Recesso del Socio)**

Il socio può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di 3 (tre) mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata A.R. alla società ovvero presentarla personalmente all'organo amministrativo.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

**Art. 10 (Esclusione)**

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, nei confronti del socio:

a) che non risulti avere o che abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;

c) che non abbia partecipato, senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte consecutive all'Assemblea o che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, o che ineriscano il rapporto mutualistico, ove l'inadempimento non consenta la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei con-

fronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

**Art. 11 (Delibere di esecuzione)**

Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata A.R.. L'esclusione ha effetto dell'annotazione nel libro dei soci, d eseguirsi a cura dell'organo amministrativo.

**Art. 12 (Liquidazione)**

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 22, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale o scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale, ai sensi dell'articolo 2545 - quinquies, comma 3, del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

**Art. 13 (Morte del socio)**

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

**Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)**

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo ad un'apposita riserva indivisibile.

I soci esclusi dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove così previsto da regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota e sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da regolamento, da risarcimento dei danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per 1 (uno) anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro 1 (uno) anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI**

##### **Art. 15 (Soci sovventori)**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

##### **Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

##### **Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

##### **Art. 18 (Deliberazione di emissione)**

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:

- 1 (uno) voto fino a 500,00 (cinquecento virgola zero zero) di capitale sottoscritto;
- 2 (due) voti oltre 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e fino a euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) di capitale sottoscritto;
- 3 (tre) voti oltre euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) e fino a euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) di capitale sottoscritto;
- 4 (quattro) voti oltre 1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) e fino a euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;
- 5 (cinque) voti oltre euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero) di capitale sottoscritto.

In ogni caso, i soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in Assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori

verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

**Art. 19 (Recesso dei soci sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

**TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 20 (Elementi costitutivi)**

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di Legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d) dalle riserve straordinarie;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per Legge o per statuto.

**Art. 21 (Ristorno)**

L'Assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle Leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa, al fine di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

**Art. 22 (Bilancio di esercizio)**

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla Legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) a riserva straordinaria divisibile, utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla Legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) a riserva straordinaria indivisibile.

#### **TITOLO VI - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI**

##### **Art. 23 (Decisioni dei soci)**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione dei compensi;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2543 del Codice Civile, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore, se costituiti, e la determinazione dei compensi;
- d) le deliberazioni di cui all'articolo 18 dello statuto;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e se non in mora nei versamenti delle quote sottoscritte, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore, o i voti previsti dall'articolo 18, se socio sovventore.

Le decisioni dei soci dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

##### **Art. 24 (Assemblea)**

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea potrà riunirsi anche in Comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e - mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità stabilite per le Assemblee generali, apposite Assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 del Codice Civile.

**Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)**

In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più 1 (uno) dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, in materia di regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci, delibera, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato, la proroga della durata della società, la modifica dell'oggetto sociale con un cambiamento significativo dell'attività, la trasformazione o la fusione o la scissione della società, il trasferimento in altra provincia della sede sociale, le deliberazioni devono essere prese, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti di tutti i soci aventi diritto al voto.

**Art. 26 (Elezioni cariche sociali)**

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, e potranno avvenire anche per acclamazione.

**Art. 27 (Voto)**

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte per la sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 18, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

**Art. 28 (Presidenza)**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-

gioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

**Art. 29 (Amministrazione)**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato, determinando poteri e funzioni e stabilendone il compenso.

L'organo amministrativo rimane in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

**Art. 30 (Compiti degli amministratori)**

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla Legge e dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 90 (novanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se costituito, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

**Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e - mail, da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 32 (Integrazione del Consiglio)**

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, nei modi previsti dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, il ricorso all'Assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso all'Assemblea dei soci, rimanendo in carica fino alla sostituzione.

**Art. 33 (Compensi agli amministratori)**

I compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, saranno determinati dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determina il compenso dovuto agli amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

**Art. 34 (Rappresentanza)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

**Art. 35 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)**

Qualora sia per legge obbligatorio, ovvero i soci ne ravvisino l'opportunità, gli stessi nominano un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo oppure da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Il revisore può essere una persona fisica o una società di revisione.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

**TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 36 (Scioglimento anticipato)**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e i compensi.

**Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)**

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, ed eventualmente rivalutato;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

**TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

**Art. 38 (Regolamenti)**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

**Art. 39 (Clausola Arbitrale)**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 5/03, nominati con le modalità di cui oltre, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro

confronti.

Gli arbitri sono in numero di:

a) 1 (uno), per le controversie di valore inferiore a euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di Procedura Civile;

b) 3 (tre), per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'articolo 35, comma 2, del Decreto Legislativo n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

**Art. 40 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 41 (Rinvio)**

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla Legge n. 381/1991.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del Codice Civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Firmato: Nicodemo Micele, Alessandro Armenio, segue il sigillo.

14 di 14